Sent. n. 88/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto nel Registro di Segreteria al n. 79399, depositato in data 27.04.2022, proposto dai Sig.ri:

1) XX (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, residente in omissis;

2) YY (omissis), nato a omissis il omissis, residente a omissis, alla Via omissis;

3) ZZ (omissis), nato a omissis (omissis), residente in omissis, alla via omissis;

4) QQ (omissis), nato a omissis il omissis, ivi residente alla Via omissis;

5) WW (omissis), nato a omissis il omissis, residente in omissis, alla Via omissis;

6) HH (omissis), nato a omissis il omissis, ivi residente alla Via omissis;

7) MM (omissis), nato a omissis il

omissis, residente in omissis, alla Via omissis;

8) CC (omissis), nato a omissis il

omissis, ivi residente alla Via omissis;

9) LL (omissis), nato a omissis il

omissis, ivi residente alla Via omissis;

10) AA (omissis), nato a omissis il omissis,

ivi residente alla Via omissis;

11) EE (omissis), nato a omissis il

omissis, residente in omissis, alla Via omissis;

12) GG (omissis), nato a omissis il

omissis, ivi residente alla Via omissis;

tutti rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta (angelo.giunta@legalmail.it), ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Benito Panariti, sito in Roma, alla Via Celimontana n. 38.

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede a Roma, via dei Portoghesi n. 12;

INPS – Direzione Provinciale Roma Eur - in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Roma.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa.

UDITI nella pubblica udienza del 20.11.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta, per i ricorrenti, e l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS; nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, tutti ex appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, agiscono contro il silenzio-rifiuto e il silenzio inadempimento nei confronti delle loro richieste la rideterminazione del loro trattamento pensionistico, con l'applicazione dell'aliquota prevista dal comma 1, dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il quale "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile".

Tale diritto sarebbe stato negato dall'INPS che avrebbe illegittimamente attribuito la minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo testo normativo ai sensi del quale "la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile … aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80%".

Per questo motivo, i ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota maggiorata di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 spettante al personale militare ed esteso anche ai VVFF

atteso che, sebbene il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia una struttura ad ordinamento civile, l'art. 61 del citato d.P.R. ha stabilito che il trattamento di quiescenza del personale ad esso appartenuto è regolato dalle norme dettate per il personale militare.

Con ampie e diffuse argomentazioni, i ricorrenti sostengono il fondamento delle loro ragioni evidenziando, al contempo, l'illegittimità del citato art. 54 laddove calcola l'applicazione dell'aliquota maggiorata al 44% solo al personale militare; in via istruttoria chiedono nomina CTU.

Con memoria depositata in data 26.04.2024, si è costituito l'INPS che ha richiamato la propria circolare n. 68 del 14 giugno 2022, adottata dopo le note sentenze nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte, che ha esteso al Personale del Corpo Nazionale dei VVFF personale il diritto al ricalcolo del coefficiente del 2,44%, nei limiti della prescrizione quinquennale, in considerazione dell'equiparazione del predetto personale al personale militare recato dall'art. 61 del d.p.r. 1092/197, con esclusione del personale appartenente ai ruoli amministrativi non operativi nei confronti dei quali non opera l'equiparazione.

Nella medesima memoria veniva altresì precisato che il criterio invocato non sarebbe applicabile ai ricorrenti GG e EE essendo questi titolari di trattamento pensionistico liquidato con sistema interamente retributivo; per gli altri ricorrenti, l'Istituto previdenziale assicurava che, qualora questi rientrassero

nell’ambito del personale appartenente ai settori operativi (circostanza che non risultava provata), l’INPS avrebbe proceduto al ricalcolo del loro trattamento pensionistico; in subordine eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

Con memoria depositata in data 21.05.2024, l’INPS dichiarava di aver provveduto alla riliquidazione (che sarebbe stata accreditata sulla pensione di luglio 2024) della prestazione pensionistica di YY, QQ e AA e che non sarebbe stato possibile accogliere la richiesta di CC e LL perché non avrebbe raggiunto i requisiti previsti dalla normativa (infatti, al 31.12.1995, questi avrebbero maturato un’anzianità contributiva superiore a 18 anni).

Con successiva memoria integrativa, depositata in data 27.05.2024, l’Istituto previdenziale rappresentava che il criterio di calcolo invocato non sarebbe stato applicabile neanche nei confronti di ZZ e HH , in quanto titolari di trattamento pensionistico liquidato con sistema interamente retributivo.

Con memoria integrativa, depositata in data 27.05.2024, la Difesa dei ricorrenti precisa che per i ricorrenti, con pensione liquidata con sistema retributivo o che vi sono transitati solo a partire dal 2012 (CC, LL, EE e GG), per i quali è stata valorizzata un’anzianità superiore a 20 anni di servizio, la circolare INPS n. 107 del 14.07.2021 ribadisce che i principi espressi dalla sentenza n.

1/2021/QM non riguardano coloro che, al 31.12.1995, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e, pertanto, nulla è innovato per la determinazione del relativo trattamento pensionistico.

La Difesa sostiene, quindi, che il trattamento pensionistico dei ricorrenti ZZ, WW, HH, CC, LL, EE e GG debba essere riliquidato, a decorrere dalla data di pensionamento, mediante applicazione dell'aliquota del 44% prevista dall'art. 54, sino al ventesimo anno maggiorata dell'1,80%, per ogni anno successivo; a sostengo della pretesa attorea, la Difesa richiama numerosi precedenti giurisprudenziali.

All'udienza del 06.06.2024, la discussione del giudizio veniva rinviata all'udienza odierna per verificare l'avvenuta riliquidazione delle posizioni dei ricorrenti MM e XX e per fornire aggiornamenti in merito alla posizione degli altri ricorrenti.

Con nota depositata in data 15.11.2024, l'INPS documentava l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico soltanto dei ricorrenti YY, AA e QQ, con il pagamento dei relativi arretrati.

All'udienza odierna, parte ricorrente rileva che non risulta ancora intervenuta la riliquidazione per i ricorrenti XX e MM ed insiste per l'accoglimento della domanda, anche in relazione ai ricorrenti il cui trattamento pensionistico è computato con sistema integralmente retributivo.

Controparte riferisce di non avere avuto riscontro dagli uffici competenti in merito alla liquidazione delle posizioni ancora mancanti; insiste per il rigetto della domanda in relazione ai ricorrenti con pensione a sistema integralmente retributivo e invoca la declaratoria di cessazione della materia del contendere per le posizioni già liquidate e in fase di liquidazione.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Interno non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso.

2. Sempre in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle posizioni di YY, QQ , AA .

Dalla documentazione acquisita agli atti risulta, infatti, che l'Inps abbia soddisfatto le pretese dei ricorrenti provvedendo alla rideterminazione del trattamento pensionistico nel senso richiesto nella misura indicata dalle Sezioni riunite di questa Corte con le note sentenza nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM.

Questo Giudicante ritiene, pertanto, che, rispetto alle posizioni di questi tre ricorrenti, sia venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del giudizio, a seguito della documentazione prodotta dalla controparte.

3. Nel merito, con riferimento agli altri ricorrenti, si osserva

innanzitutto che non è in contestazione tra le parti la possibilità di applicare al personale che ha prestato servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco, la previsione dell'art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973, tenuto conto dell'art. 61 del medesimo provvedimento.

Tuttavia, va operata una distinzione che tenga conto della specifica posizione di ognuno di essi.

4. Infatti, con riferimento alle posizioni dei ricorrenti XX e MM , essendo titolari di un trattamento pensionistico calcolato con il c.d. sistema misto e avendo gli stessi maturato, al 31.12.1995, un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, vanno applicati i principi stabiliti dalla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, che riconosce, nei casi di specie, l'applicazione del diverso coefficiente del 2,44%, previsto dalla sentenza delle Sezioni riunite, pur in assenza di esplicita domanda amministrativa in tal senso, essendo lo stesso implicitamente ricompreso nel più favorevole coefficiente di rendimento richiesto.

Pertanto, va accertato e dichiarato il loro diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, a far data dal collocamento in quiescenza, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54 del 8 d.P.R. n. 1092/1973 nei termini espressi dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM.

5. Con riferimento, invece, alla posizione dei restanti ricorrenti (GG , EE , ZZ, WW , HH , CC e LL ), l'INPS

sostiene che non avrebbero diritto alla rideterminazione in quanto privi dei requisiti richiesti dalla circolare n. 68/2022, emanata a seguito delle note delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, per riconoscere l'aliquota annua del 2,44 per cento sulla quota retributiva.
Gli stessi, infatti sarebbero titolari di un trattamento pensionistico calcolato con sistema interamente retributivo o, comuqnue, avrebbero maturato, al 31.12.1995, un'anzianità di servizio superiore a 18 anni.
I ricorrenti sostengono, invece, che andrebbe applicata l'aliquota del 44 per cento prevista dal comma 1 dell'art. 54.
6. Sul punto va osservato, in primo luogo, che nei casi in esame al caso non si applicano i principi di diritto formulati dalle Sezioni riunite, attinenti al trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto.
Occorre, tuttavia, evidenziare che le Sezioni riunite, con la sentenza n. 1/2021, hanno, altresì, precisato che la finalità relativa all'individuazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo risiede nella necessità di evitare "una duplice valorizzazione a fini pensionistici del periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 ed il compimento dei venti anni, che verrebbero valutati una prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti anni di servizio, ed una seconda volta nella quota contributiva che comprenderebbe nel relativo montante anche i contributi versati nel citato periodo".
In tal contesto, tenuto conto che le stesse Sezioni riunite hanno rilevato che la normativa applicabile ai militari non può essere quella prevista

per il personale civile, si ritiene che a questi ricorrenti debba necessariamente applicarsi l'art. 54, ovvero l'aliquota del 44 per cento tra i 15 e i venti anni di servizio, e dell'1,80 per cento per ogni successivo, fermo il limite dell'80 per cento previsto dal medesimo articolo.

La suddetta interpretazione della normativa di riferimento è coerente anche con l'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, alla stregua del quale "Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo", e non crea una ingiustificata disparità di trattamento per titolari di pensione liquidata con il sistema retributivo rispetto a coloro che hanno maturato meno di 18 anni alla data del 31.12.1995 – sistema misto, per i quali troverebbe applicazione l'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva (in senso conforme, i precedenti di questa Sezione, sent. nn. 452/2023, 112/2023 e 819/2022).

7. Per quanto concerne le somme spettanti a titolo di arretrati, tenuto conto di quanto rappresentato dai ricorrenti GG, EE, ZZ, WW, HH, CC e LL e dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, sono dovute le somme maturate a partire dal quinquennio antecedente alle singole istanze amministrative.

8. Con riferimento agli oneri accessori spettano a tutti i ricorrenti del presente giudizio gli interessi nella misura legale e la rivalutazione

monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

9. In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, si compensano le spese tra le parti costituite.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;

- dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei ricorrenti: YY, QQ ,

AA ;

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto dei ricorrenti XX e MM alla riliquidazione, sin

dalla decorrenza, della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 nei termini espressi dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM;

- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti

GG , EE , ZZ, WW

, HH, CC e LL , alla

riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nei termini di cui la parte in motiva;

- sui maggiori ratei di pensione maturati a partire dal quinquennio antecedente alle istanze amministrative spettano gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

Spese legali compensate

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi

identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Dirigente

(Dott. Sebastiano Alvise Rota)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA